

Secondo la Cassazione i comuni non possono prevedere criteri diversi in sede di regolamento

# Campeggi, Tarsu differenziata

## Tassate per intero le aree scoperte, esenti quelle accessorie

PAGINA A CURA  
DI BENITO FUOCO

Il tema di Tarsu applicabile ai campeggi, le aree scoperte operative sono tassate per intero, mentre, quelle pertinenziali od accessorie ai locali tassabili, sono escluse dal tributo; senza che sia ipotizzabile una diversa tassazione in base ai regolamenti comunali.

Queste conclusioni si leggono nella sentenza n. 4754/2010 della sezione tributaria della Corte di cassazione, depositata in cancelleria lo scorso 26 febbraio.

La vertenza traeva origine da due cartelle di pagamento con cui il comune di Bagno di Romagna, località termale in provincia di Forlì, richiedeva a un campeggio una maggiore Tarsu per gli anni 2000 e 2001 con interessi e sanzioni.

La società, opponendo le cartelle di pagamento, riteneva troppo alta la tassa sui rifiuti applicata dal comune e chiedeva un congruo ridimensionamento; in subordine chiedeva la riduzione del 50% delle superfici scoperte, così come pre-



visto dal regolamento comunale in osservanza alle disposizioni del primo comma dell'articolo 66 del dlgs n. 507/93.

La Commissione provinciale di Forlì rigettava il ricorso; decisione che veniva riformata dai giudici regionali emiliani che invece ritenevano applicabile la riduzione del cinquanta per cento alle superfici esterne, così come previsto dall'articolo 15 del regolamento del comune

emiliano.

La Cassazione tributaria, capovolgendo la sentenza dei giudici d'appello, ha accolto il ricorso presentato dall'ente locale e, decidendo senza rinvio, ha ritenuto interamente tassabili le aree scoperte operative utilizzate dal campeggio.

I giudici supremi sono quindi passati ad esaminare le norme applicabili alla quantificazione della tassa (o della tariffa) rela-

tiva allo smaltimento dei rifiuti dei campeggi; osservano come il dlgs n. 507/93, all'articolo 68, comma secondo, lettera b) consideri i campeggi quale categoria unitaria di utilizzazione di aree, e non preveda, in sede di regolamenti comunali, la possibilità di un diverso criterio di tassazione (Cassazione n. 18862/2004 e n. 11600/2004). La Corte quindi rileva come le disposizioni di cui ai primi due commi all'arti-

colo 66 del dlgs n. 507/93 siano state abrogate dall'articolo 2, comma 4-bis, del dl. n. 599/96; quindi aggiunge che il regime di tassazione delle aree scoperte, diverse da quelle pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, si ricava dalle disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 328/97 convertito nella legge n. 410/97 e dell'articolo 1, comma terzo del decreto legge n. 8/1999 convertito nella legge n. 75/1999, in base ai quali, le superfici scoperte operative sono sempre tassate per intero. Quanto stabilito dagli ermellini fornisce lo spunto per evidenziare come detta fattispecie sia applicabile a tutte le realtà aziendali, anche diverse dai campeggi, che siano ricomprese nel novero del citato articolo 68 del dlgs n. 507/93 e presentino superfici scoperte operative, che dovranno quindi essere tassate per intero.

Infine, concludono i giudici di piazza Cavour, saranno escluse dal tributo, solo quelle altre superfici scoperte, pertinenziali od accessorie a locali tassabili.

—© Riproduzione riservata—

## Cambiano i parametri di deficitarietà

L'applicazione della nota metodologica dei nuovi parametri di deficitarietà strutturale va letta con riferimento alla struttura del certificato del conto del bilancio 2007. È da tener conto che la stessa ha subito alcune modifiche già nel certificato per l'anno 2008 e altre ne verranno registrate nel certificato del conto del bilancio 2009. La circolare della Finanza locale n. 4 del 3 marzo 2010 contiene una serie di precisazioni e alcuni chiarimenti circa i codici indicati nella metodologia. I nuovi parametri di deficitarietà per il triennio 2010/2012 sono stati approvati con il decreto del 24 settembre 2009 e trovano applicazione a partire dal rendiconto della gestione 2009 e dal bilancio di previsione 2011. Ai sensi dell'articolo 242 del Tuel gli enti locali sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie quando presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio rilevabili dalla tabella contenente parametri obiettivo dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il decreto dello scorso settembre ha individuato, per i comuni, dieci parametri obiettivo. Il valore negativo del risultato contabile di gestione, superiore al 5% delle entrate correnti è il primo di questi parametri. Ai fini del calcolo è necessario sommare algebricamente al risultato contabile l'avanzo di amministrazione applicato alle spese di investimento.

Se il volume dei residui attivi derivanti dalla gestione di competenza, per i titoli I e III - con esclusione dell'addizionale Irpef - è superiore al 42% degli accertamenti relativi agli stessi titoli di bilancio, il parametro diventa deficitario. Il terzo parametro è relativo all'ammontare dei residui attivi da riportare, sempre dei titoli I e III, considerando in questo caso anche l'addizionale Irpef. Lo stesso risulta deficitario se superiore al 65% degli accertamenti per gli stessi titoli. Nel caso di residui passivi complessivi, provenienti dal titolo I, il parametro è deficitario se sono superiori al 40% degli impegni di parte corrente. Per la prima volta entrano nella determinazione dei parametri anche i procedimenti di esecuzione forzata che, se

superiori allo 0,5% delle spese correnti, fanno assumere al parametro un valore positivo. Vi è poi il parametro tradizionale relativo alla spesa di personale rapportata alle entrate correnti, con differenziazioni percentuali sulla base della popolazione residente.

La nuova tabella prevede un parametro relativo alla consistenza dei debiti di finanziamento, che assume valore positivo se superiore al 150% delle entrate correnti - negli enti con risultato contabile di gestione positivo - o superiore al 120% per gli enti con risultato di gestione negativo. Per evitare che il parametro n. 8 assuma natura deficitaria, è necessario che i debiti fuori bilancio formati nel corso dell'esercizio non siano superiori all'1% degli accertamenti di parte corrente: in tal caso la soglia fissata deve essere superata in ognuno degli ultimi tre anni. Il parametro n. 9 è relativo all'eventuale esistenza, al termine dell'esercizio, dell'anticipazione di tesoreria non rimborsata superiore al 5% delle entrate correnti.

L'ultimo indice è il ripiano degli squilibri in sede di salvaguardia, di cui all'articolo 193 del Tuel, con alienazione di beni patrimoniali e/o utilizzo dell'avanzo di amministrazione superiore al 5% della spesa corrente. Nell'ipotesi che l'ente abbia effettuato nel corso dell'anno più provvedimenti di salvaguardia, vanno sommati gli importi di tutte le manovre di bilancio. La circolare del 3 marzo contiene una serie di chiarimenti relativi ai codici indicati nella metodologia. Nel primo chiarimento, riferito al parametro n. 3 dei comuni - residui attivi complessivi di cui al titolo I e al titolo III, provenienti dalla gestione dei residui - è stato indicato il codice relativo ai residui attivi riaccertati, anziché quello corretto relativo ai residui attivi da riportare. In relazione al parametro 7 - consistenza dei debiti di finanziamento - al numeratore si deve far riferimento non al generico quadro 8, bensì a quello corretto 8 bis. Il collegamento è alla consistenza finale della prima voce del quadro: finanziamenti non assistiti da contributi statali o regionali.

Eugenio Piscino

## Catasto, sono rivalutabili le microzone sottostimate

Quando le unità immobiliari siano collocate in microzone comunali il cui valore medio di mercato si discosti significativamente dal valore catastale, è consentito attivare la procedura di revisione. L'accertamento catastale, con cui si comunicheranno le nuove rendite al contribuente, dovrà indicare la consistenza, la categoria, la classe e la legge in base a cui si procede alla rivalutazione (legge n. 311/2004); inoltre, dovrà contenere lo scostamento tra la rendita attribuita ed il valore medio di mercato, che dovrà essere «significativo». Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 10/10/2010 della Commissione tributaria provinciale di Milano, depositata in segreteria lo scorso 25 gennaio. La contestazione riguardava un ricorso avverso un avviso con cui l'Agenzia del territorio di Milano revisionava il classamento della rendita di un ufficio e della relativa pertinenza (box di categoria C/6). Il contribuente ricorrendo, sosteneva il procedimento «automatico» dell'atto ricevuto, denunciando anche vizi di motivazione, disparità di trattamento oltre che valutazioni di merito. I giudici provinciali meneghini, valutando corretto il comportamento delle amministrazioni precedenti, hanno rigettato il ricorso. «Non vi sono dubbi che anche l'atto catastale», osserva il collegio provinciale, «debba essere motivato nelle forme e nei modi in cui debbono essere motivati gli avvisi di accertamento». Il collegio aggiunge che, tuttavia, nel caso specifico, una «sufficiente motivazione» sia raggiunta con la sola indicazione della consistenza, della categoria e della classe, oltre al riferimento della legge in base a cui si procede alla revisione (legge n. 311/2004). Il collegio ritiene che il ricorso sia infondato anche nel merito: l'articolo 1, comma 335 della legge n. 311/2004 ha infatti previsto la possibilità che l'Agenzia del territorio, dietro richiesta del comune, possa procedere alla revisione parziale del classamento delle unità immobiliari, di proprietà privata, site in specifiche micro - zone comunali. Il comune di Milano ha ripartito in 55 micro - zone il territorio, ritenendo come «significativo» solo lo scostamento superiore al 35% tra il valore catastale ed il valore di mercato riscontrato in sole quattro micro - zone del centro. In queste zone, il rapporto di mercato, individuato ai sensi del dpr n. 138/98, e il valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle altre zone comunali. «In queste quattro zone e su richiesta del comune», concludono i giudici provinciali, «l'Agenzia del territorio ha quindi attivato correttamente la procedura di revisione».